



## COMUNICATO STAMPA n. 128/25

Lussemburgo, 25 settembre 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-474/24 | NADA Austria e a.

### **Avvocato generale Spielmann: la pubblicazione su Internet del nome di qualsiasi atleta professionista che abbia violato le norme antidoping è contraria al diritto dell'Unione**

*Infatti, il principio di proporzionalità richiederebbe di tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso individuale*

Quattro atleti professionisti che hanno violato <sup>1</sup> le norme antidoping contestano <sup>2</sup>, dinanzi a un giudice austriaco, il fatto che i loro nomi, la disciplina sportiva praticata, la durata della loro esclusione da eventi sportivi nonché i motivi di tale esclusione <sup>3</sup> siano stati o sarebbero <sup>4</sup> stati pubblicati online, ossia sui siti Internet dell'Agenzia indipendente austriaca per la lotta contro il doping (NADA Austria) <sup>5</sup> e della Commissione giuridica antidoping austriaca (ÖADR) <sup>6</sup>.

In Austria, tale pubblicazione è prevista dalla legge. Essa mira, da un lato, a dissuadere gli atleti dal commettere violazioni delle norme antidoping e a prevenire così il doping nello sport. Dall'altro, essa mira ad evitare l'elusione delle norme antidoping informando tutte le persone che potrebbero sponsorizzare o ingaggiare l'atleta di cui trattasi che quest'ultimo è sospeso.

I quattro atleti interessati ritengono che tale pubblicazione sia contraria al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) <sup>7</sup>.

In tale contesto, il giudice austriaco ha chiesto <sup>8</sup> alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD.

Nelle sue conclusioni, formulate in esito ad un'analisi approfondita del testo, del contesto e degli obiettivi del RGPD <sup>9</sup>, l'avvocato generale Dean Spielmann nutre seri dubbi sulla necessità della pubblicazione di cui trattasi alla luce dei due obiettivi perseguiti.

A suo avviso, una pubblicazione nominativa, ma limitata agli organismi pertinenti e alle federazioni sportive, accompagnata ad esempio da una pubblicazione su Internet pseudonimizzata, consentirebbe di raggiungere questi due obiettivi in modo meno lesivo per la protezione dei dati personali e più conforme al principio di minimizzazione dei dati.

Inoltre, la combinazione dei diversi elementi della pubblicazione (carattere nominativo, illimitato, sistematico e automatico) sembrerebbe poter comportare, in talune circostanze, un'ingerenza nei diritti alla protezione dei dati personali degli interessati tale da non soddisfare i requisiti di una ponderazione equilibrata tra i diversi interessi in gioco.

**L'avvocato generale ritiene pertanto che un obbligo di pubblicazione di dati personali, come quello di cui trattasi, sia ammissibile solo a condizione che, alla luce degli obiettivi perseguiti di dissuasione e di evitare l'elusione delle norme antidoping, esso resti proporzionato, in particolare sul piano della portata e della**

**durata della pubblicazione, tenuto conto delle circostanze specifiche di cui trattasi.** Spetterebbe al giudice austriaco verificare <sup>10</sup> tale circostanza.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> In base agli accertamenti dell'ÖADR o della Commissione arbitrale indipendente austriaca (USK), v. nota 6.

<sup>2</sup> Dopo che le loro richieste trasmesse alla NADA Austria e all'ÖADR nonché i loro reclami presso l'autorità austriaca per la protezione dei dati sono rimasti infruttuosi.

<sup>3</sup> L'ÖADR pubblica inoltre la denominazione della sostanza vietata eventualmente in questione, senza che ciò sia richiesto dalla legge.

<sup>4</sup> Secondo l'avvocato generale, non si può escludere che un reclamo presso un'autorità di controllo ai sensi del RGPD possa essere ricevibile, nonostante il fatto che il trattamento di dati personali dell'interessato non abbia ancora avuto luogo al momento della presentazione del suo reclamo, ma rivesta un carattere non puramente ipotetico.

<sup>5</sup> La NADA Austria è una società di pubblica utilità a responsabilità limitata che esercita le funzioni di organismo indipendente di controllo del doping.

<sup>6</sup> L'ÖADR è una commissione pubblica e indipendente che conduce i procedimenti antidoping, vale a dire procedimenti disciplinari per la federazione sportiva federale rispettivamente competente, conformemente alle norme antidoping in vigore della federazione sportiva internazionale competente. Le sue decisioni possono essere riesaminate dall'USK.

<sup>7</sup> [Regolamento \(UE\) 2016/679 del](#) Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>8</sup> Dopo che la Corte aveva dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'USK (v. sentenza del 7 maggio 2024, Nada e a., [C-115/22](#) nonché il comunicato stampa n. [80/24](#)).

<sup>9</sup> Nell'ambito di tale analisi, l'avvocato generale giunge peraltro alla conclusione che il RGPD è effettivamente applicabile alla pubblicazione di cui trattasi. Inoltre, egli afferma che, qualora sia indicato il nome della sostanza vietata, tale pubblicazione può riguardare dati relativi alla salute. Per giunta, essa potrebbe, in funzione della severità della sanzione inflitta, riguardare dati personali relativi alle condanne penali e ai reati. In entrambi i casi, i dati godrebbero di una protezione rafforzata.

<sup>10</sup> Peraltro, l'avvocato generale ritiene che il titolare del trattamento, come la NADA Austria e l'ÖADR, debba effettuare, prima del trattamento dei dati, un bilanciamento caso per caso degli interessi in gioco se esso è necessario per trattare i dati personali in modo conforme al RGPD.